Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 163

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 20 luglio 1938 - ANNO XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina dell'on. dott. Mariano D'Amelio a Ministro di Stato.

Sua Maestà il Re Imperatore, con decreto del 28 giugno 1938-XVI, registrato dalla Corte dei conti, ha nominato — su proposta del Duce — Ministro di Stato l'onorevole dott. Mariano D'Amelio, senatore del Regno, primo presidente della Corte di cassazione.

(2651)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 990.
Conversione in legge del R. decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 268, che reca modificazioni alla denominazione della Scuola ufficiali ed agli organici del Corpo della Regia guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 268, che reca modificazioni alla denominazione della Scuola ufficiali ed agli organici del Corpo della Regia guardia di finanza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 991.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2701, col quale si autorizza la spesa di L. 120.000.000 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie e opere di carattere igienico in Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2701, col quale si autorizza la spesa di lire 120.000.000 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie e opere di carattere igienico in Sicilia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, il *Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 992.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 273, che proroga il termine di cui agli articoli 5, 14 e 15 del R. decreto 16 settembre 1937-XV, n. 1842, relativo alla sistemazione previdenziale del personale delle Società di navigazione esercenti linee di preminente interesse nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 273, che proroga il termine di cui agli articoli 5, 14 e 15 del R. decreto 16 settembre 1937-XV, n. 1842, relativo alla sistemazione previdenziale del personale delle Società di navigazione esercenti linee di preminente interesse nazionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — LANTINI

Visto, il *Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 maggio 1938-XVI, n. 993.

Composizione della Giunta provinciale amministrativa, in sede amministrativa, a seguito della inclusione, tra i membri, dell'intendente di finanza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduto l'art. 25 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di coordinare alle dette disposizioni quelle contenute nell'art. 25 citato sulla composizione della Giunta provinciale amministrativa, in sede amministrativa;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 25 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, è sostituito il seguente:

« La Giunta provinciale amministrativa, in sede amministrativa, si compone del prefetto o di chi ne fa le veci, che la presiede, dell'intendente di finanza, dell'ispettore provinciale, di due consiglieri di prefettura, designati, al principio di ogni anno, dal prefetto, del ragioniere capo della Prefettura, di quattro membri effettivi e due supplenti designati dal Ministro Segretario di Stato, Segretario del Partito Nazionale Fascista, scelti fra persone esperte in materia giuridica, amministrativa o tecnica.

« La designazione dei membri da parte del Ministro Segretario di Stato, Segretario del Partito Nazionale Fascista, è fatta mediante terna per ogni singolo membro e alla nomina si provvede con decreto del Ministro per l'interno. Detti membri durano in ufficio quattro anni e possono essere riconfermati.

« Essi prestano giuramento nelle forme di cui all'art. 45.

« Il prefetto e l'intendente di finanza designano rispettivamente un consigliere ed un funzionario di ragioneria della Prefettura ed un funzionario dell'Intendenza come supplenti.

« I supplenti non intervengono alla seduta della Giunta, se non quando mancano i membri effettivi della rispettiva categoria.

« Per la validità delle deliberazioni della Giunta in sede amministrativa è sufficiente l'intervento di cinque membri.

« A parità di voti prevale il voto del presidente ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 101. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1938-XVI, n. 994.
Sistemazione delle scuole medie dei Collegi della Gioventù italiana del Littorio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 27 novembre 1924-III, n. 2367;
Veduto il R. decreto 4 maggio 1925-III, n. 653,
Veduto il R. decreto-legge 27 ottobre 1936-XIV, n. 1839;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere alla sistemazione delle scuole medie dei Collegi della Gioventù italiana del Littorio;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, comandante generale della Gioventù italiana del Littorio, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le sottoindicate scuole medie dei Collegi appartenenti al Partito Nazionale Fascista (Gioventù italiana del Littorio) sono governate dalle norme vigenti per i corrispondenti tipi di scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

1) Collegio Littorio (Istituto magistrale) Roma;
2) Collegio magistrale della Gioventù italiana del Littorio (Istituto magistrale) Udine;
3) Collegio navale della Gioventù italiana del Littorio (Ginnasio superiore, Liceo classico e scientifico) Brindisi;
4) Collegio navale della Gioventù italiana del Littorio (Ginnasio superiore, Liceo classico e scientifico) Venezia;
5) Collegio magistrale femminile della Gioventù italiana del Littorio (Istituto magistrale) Orvieto;
6) Collegio aeronautico della Gioventù italiana del Littorio (Ginnasio superiore, Liceo classico e scientifico) Forlì.

Art. 2.

Per la direzione e per l'insegnamento nelle scuole medie dei Collegi di cui all'articolo precedente — sempre che non si tratti di materie militari o dell'insegnamento dell'educazione fisica — il Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale mette a disposizione del Partito Nazionale Fascista (Comando generale della Gioventù italiana del Littorio) i presidi e i professori necessari, i quali, nei casi in cui le prestazioni presso le scuole medie suddette non consentano il contemporaneo insegnamento presso le scuole medie dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale, verranno collocati fuori ruolo ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958, prescindendo dall'applicazione del disposto dell'art. 17 del R. decreto 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Art. 3.

Per tutta la durata dell'assegnazione ai Collegi anzidetti, i presidi e i professori di cui all'articolo precedente continuano ad essere sottoposti alle leggi ed ai regolamenti per il personale delle scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale.

È valido, per la promozione ad ordinario e per la definitiva conferma nel nuovo ruolo, il servizio che sia prestato nelle scuole dei Collegi suddetti dai professori straordinari e dai professori ordinari in prova per passaggio di ruolo.

Art. 4.

I presidi e i professori messi a disposizione del Partito Nazionale Fascista (Comando generale della Gioventù italiana del Littorio) in virtù dell'art. 2, possono essere restituiti agli Istituti dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale, su richiesta del Comando generale della Gioventù italiana del Littorio o per loro domanda. Essi avranno facoltà di chiedere tre sedi vacanti, ad una delle quali saranno assegnati a scelta insindacabile del Ministro per l'educazione nazionale, purchè la restituzione non sia stata determinata da ragioni disciplinari o da altri demeriti e avvenga dopo una permanenza di almeno due anni nelle scuole di cui all'art. 1.

La restituzione di cui al presente articolo non può avere effetto che dall'inizio dell'anno scolastico.

Art. 5.

Gli studi compiuti ed i titoli conseguiti dagli alunni delle scuole medie di cui all'art. 1 del presente decreto hanno, a tutti gli effetti, lo stesso valore degli studi compiuti e dei titoli conseguiti nei corrispondenti istituti Regi.

Art. 6.

La sorveglianza dello Stato nelle scuole medie di cui all'art. 1 viene esercitata dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, Comandante generale della Gioventù italiana del Littorio, di concerto con il Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Per gli alunni che frequentano attualmente le varie classi del corso superiore dell'Istituto magistrale del Collegio Littorio di Roma, l'iscrizione alle dette classi costituisce titolo per l'ammissione all'esame di abilitazione magistrale, fermo restando l'obbligo, in relazione alla classe frequentata, della durata normale degli studi del corso superiore.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore dal 16 ottobre 1937-XV, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — STARACE — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 98. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1938-XVI, n. 995.

Modificazioni alla legge istitutiva dell'ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna », in Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 25 giugno 1931-IX, n. 949, convertito nella legge 21 dicembre 1931-X, n. 1780, concernente la istituzione di un Ente autonomo denominato Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna;

Visto l'articolo unico della legge 18 aprile 1935-XIII, n. 811, che modifica l'art. 9 del succitato R. decreto-legge 25 giugno 1931-IX, n. 949;

Visto il R. decreto-legge 29 gennaio 1934-XII, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934-XII, n. 1607, contenente norme per il disciplinamento delle mostre, fiere ed esposizioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla integrazione del predetto R. decreto-legge 25 giugno 1931-IX, n. 949;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, col Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, e con i Ministri per le finanze, per l'educazione nazionale, per le comunicazioni, per i lavori pubblici, per le corporazioni e per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 9 del R. decreto-legge 25 giugno 1931-IX, n. 949, che istituisce l'Ente autonomo denominato « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » in Milano, è sostituito dal seguente articolo:

« L'Ente autonomo per l'Esposizione internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna è amministrato da un Consiglio d'amministrazione composto da tredici membri, nominati con decreto del Duce; tre su proposta del Ministro per l'interno, in base alla designazione del Podestà di Milano; uno su proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, in rappresentanza del Partito stesso; tre su proposta del Ministro per l'educazione nazionale; uno su proposta del Ministro per i lavori pubblici; due su proposta del Ministro per le corporazioni; uno su proposta del Ministro per la cultura popolare; uno in rappresentanza dell'organizzazione sindacale giuridicamente riconosciuta delle belle arti, ed uno in rappresentanza dell'organizzazione giuridicamente riconosciuta del Sindacato fascista degli architetti, l'uno e l'altro designati dalla organizzazione rispettiva pel tramite della Confederazione fascista professionisti ed artisti.

« Il presidente è nominato, fra i membri del Consiglio, con decreto del Duce. Il segretario dell'Ente è nominato con decreto del Duce su proposta del Consiglio, in conformità delle norme statutarie ».

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione nomina un Comitato esecutivo, composto, oltre che dal presidente del Consiglio stesso o da chi lo sostituisce e dal segretario dell'Ente, di altri membri fino al numero di cinque, da scegliersi in seno al Consiglio d'amministrazione ed anche in tutto o in parte al di fuori di esso.

I membri del Comitato esecutivo rimangono in carica per il periodo di tempo corrispondente alla durata della gestione finanziaria di ciascuna esposizione e possono essere rieletti. In tutti i casi la durata della carica dei componenti il Comitato esecutivo cessa colla scadenza del Consiglio d'amministrazione che li ha nominati.

Art. 3.

Il Consiglio d'amministrazione dell'Ente, integrato ai sensi del presente decreto, durerà in carica fino alla effettuazione della VII Esposizione, la quale avrà luogo nel 1940 Anno XVIII, e la relativa gestione si chiuderà al 31 marzo del 1941-XIX ed il rendiconto finale dovrà essere approvato non oltre il 30 giugno del 1941-XIX. Successivamente le esposizioni avranno luogo ogni triennio salvo che con decreto del Duce sia stabilita una data diversa, nel quale caso lo stesso decreto fisserà la durata della relativa gestione finanziaria.

In applicazione della disposizione dell'art. 2, il Consiglio d'amministrazione dell'Ente provvederà alla nomina dell'intero Comitato esecutivo che durerà in carica sino alla chiusura della gestione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 4.

L'art. 4, prima parte, della legge 2 luglio 1929-VII, numero 1178, è modificato come segue:

« L'Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne è ammessa a fruire delle riduzioni ferroviarie nella misura e per la durata da stabilirsi di volta in volta dal Ministero delle comunicazioni ».

Art. 5.

I bilanci preventivo e consuntivo dell'Ente sono approvati dal Duce, sentiti i Ministri per le finanze, per l'educazione nazionale e per le corporazioni.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Duce, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — STARACE — DI REVEL — BOTTAI — BENNI — COBOLLI-GIGLI — LANTINI — ALFIERI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 106. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 996.
Agevolezze doganali a favore del carbon fossile e del coke impiegato per la produzione di ghise.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1108, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1931, n. 524, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 1004;
Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1943, convertito nella legge 31 gennaio 1938-XVI, n. 56;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedimenti diretti a favorire la produzione nazionale di ghise, partendo dal minerale di ferro;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per le corporazioni, per le comunicazioni e per gli scambi e per le valute;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il carbone fossile ed il carbone coke destinati alla produzione di ghise, partendo dalla utilizzazione del minerale di ferro, con recupero dei gas sottoprodotti a ciclo integrale, sono ammessi in esenzione da dazio doganale, ed il primo anche da diritto fisso erariale, sotto osservanza delle condizioni che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

Per il carbone coke metallurgico ottenuto nel Regno ed impiegato nella indicata produzione secondo quanto dispone l'art. 1, è concesso il rimborso del dazio doganale e del diritto fisso erariale, corrisposti sul carbone fossile naturale importato dall'estero per la produzione di detto coke metallurgico.
Tale rimborso sarà corrisposto nella misura e alle condizioni stabilite dall'articolo 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1943, convertito nella legge 31 gennaio 1938-XVI, n. 56.

Art. 3.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI
BENNI — GUARNERI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 103. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 997.
Autorizzazione della spesa di L. 4.000.000 per l'esecuzione dei lavori di completamento del tronco ferroviario Castelnuovo di Garfagnana-Piazza al Serchio, della linea ferroviaria Aulla-Lucca.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta l'assoluta necessità ed urgenza di completare i lavori occorrenti per l'apertura all'esercizio del tronco ferroviario Castelnuovo di Garfagnana-Piazza al Serchio della linea ferroviaria Aulla-Lucca;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'esecuzione dei lavori di completamento del tronco ferroviario Castelnuovo di Garfagnana-Piazza al Serchio, della linea ferroviaria Aulla-Lucca, è autorizzata la spesa di L. 4.000.000.
Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alla iscrizione della somma suddetta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di L. 2.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1938-39 e 1939-40.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 102. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 maggio 1938-XVI, n. 998.
Modificazioni al R. decreto 6 aprile 1924-IV, n. 674, che approva il regolamento generale universitario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Veduto il Nostro decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, che approva il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore;
Veduto il Nostro decreto 6 aprile 1924-II, n. 674, che approva il regolamento generale universitario;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 133 del R. decreto 6 aprile 1924-II, n. 674, è sostituito dal seguente:
« Le somme riscosse per prestazioni a pagamento o per degenze sono destinate per acquisto di materiale scientifico e didattico di ciascun Istituto, per spese relative al suo funzionamento e per compensi al personale.
« Il Consiglio di amministrazione determina quale parte delle somme anzidette deve essere spesa a vantaggio dei rispettivi Istituti e quale destinata per compensi al personale.
« Nella relazione allegata al rendiconto consuntivo dell'Università od Istituto superiore si deve fare speciale menzione della attività dei singoli istituti relativa alle prestazioni a pagamento o alle degenze ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 97. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 maggio 1938-XVI, n. 999.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Regina Margherita » con sede in Fivizzano.

N. 999. R. decreto 17 maggio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Regina Margherita », con sede in Fivizzano, viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 3 giugno 1938-XVI, n. 1000.
Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione per l'istituzione di un premio.

N. 1000. R. decreto 3 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Roma viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 30.000 nominali, in titoli del Debito pubblico italiano 5 %, disposta in suo favore dal sig. prof. Donato Ottolenghi, come rappresentante del Comitato ordinatore del X Congresso nazionale d'igiene tenutosi in Napoli nell'ottobre 1936-XV, con atto pubblico in data 9 febbraio 1938-XVI, a rogito del dott. Nicola Spano, direttore amministrativo della Regia università di Roma ed ufficiale rogante per gli atti della medesima, per l'istituzione di un premio da intitolarsi al nome di Giorgio De Blasi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 3 giugno 1938-XVI, n. 1001.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale « Contessa Giuseppa Tornielli Bellini » di Novara.

N. 1001. R. decreto 3 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto magistrale « Contessa Giuseppa Tornielli Bellini » di Novara, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 4 giugno 1938-XVI, n. 1002.
Autorizzazione al Regio politecnico di Torino ad accettare un legato per l'istituzione di un premio biennale.

N. 1002. R. decreto 4 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio politecnico di Torino viene autorizzato ad accettare il legato di lire 10.000 nominali, in titoli di Rendita italiana 5 %, disposto in suo favore dal sig. rag. Riccardo Marchelli fu Angelo, con testamento olografo in data 31 gennaio 1937-XV, pubblicato e depositato negli atti del dott. Giuseppe Gili, notaio in Torino, il 13 maggio 1937-XV, per l'istituzione di un premio biennale da intitolarsi al nome del sig. architetto Angelo Marchelli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 4 giugno 1938-XVI, n. 1003.
Autorizzazione alla Regia università di Napoli ad accettare una donazione per l'istituzione di una borsa di studio.

N. 1003. R. decreto 4 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Napoli viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 20.000 nominali, in titoli di Rendita italiana 5 %, disposta in suo favore dal sig. Giulio De Martino fu Angelo, con pubblico istrumento in data 12 gennaio 1938-XVI, a rogito del dott. Ambrogio Tavassi, notaio di Napoli, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome di Mario De Martino.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1938 - Anno XVI

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 13 luglio 1938-XVI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Cassa rurale « Beato Marco » di Montegallo (Ascoli Piceno).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa rurale « Beato Marco » di Montegallo, avente sede nel comune di Montegallo (Ascoli Piceno), con la speciale procedura di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « Beato Marco » di Montegallo, avente sede nel comune di Montegallo (Ascoli Piceno), e la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa è sostituita con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, ed al titolo VII capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 luglio 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI

(2633)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 13 luglio 1938-XVI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Pirano (Pola).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa rurale ed artigiana di Pirano, con sede nel comune di Pirano (Pola), con la speciale procedura di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Pirano, avente sede nel comune di Pirano (Pola), e la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa è sostituita con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, ed al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 luglio 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI

(2635)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 13 luglio 1938-XVI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Banca di deposito e sconto, con sede in Marradi (Firenze).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca di deposito e sconto, società anonima con sede in Marradi (Firenze) e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca di deposito e sconto, società anonima con sede in Marradi (Firenze), e l'azienda stessa è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 luglio 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI

(2637)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 7 luglio 1938-XVI.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Bologna.

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Bologna, approvato con R. decreto 29 gennaio 1891, n. 36;

Vedute le deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio predetta, rispettivamente in data 8 e 2 giugno 1938-XVI;

In conformità della deliberazione adottata il 4 luglio 1938-XVI, dall'on. Comitato dei Ministri;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Bologna, con sede in Bologna, allegato al presente decreto, composto di n. 63 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 luglio 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI

Statuto della Cassa di rispamio in Bologna.

PARTE PRIMA.

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA E LORO COMPITI.

TITOLO I. — *Costituzione, sede, scopo e patrimonio.*

Art. 1.

La Cassa di risparmio in Bologna, fondata nel 1837 da una associazione di cento private persone, riconosciuta dal Governo Pontificio con decreto del Cardinal Legato di Bologna in data 14 luglio 1837, n. 5766, e dal Governo Italiano con decreto Reale in data 17 marzo 1861, è retta dalle leggi e regolamenti in vigore per le Casse di risparmio e dalle disposizioni del presente statuto.

Essa fa parte della Federazione delle Casse di risparmio dell'Emilia con sede in Bologna.

Art. 2.

La Cassa ha sede in Bologna, ed ha facoltà di istituire filiali secondo le vigenti norme di legge.

Art. 3.

La Cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza, specie nelle classi meno agiate, raccogliendo depositi a titolo di risparmio e trovando ad essi conveniente collocamento.

Riceve anche depositi in conto corrente e di altra natura, in conformità alle vigenti leggi.

Art. 4.

La Cassa ha durata indefinita, e potrà cessare soltanto nei casi previsti dalla legge, mai per libera volontà dei soci.

Art. 5.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal capitale o fondo di dotazione, in origine di scudi romani cinquemila (lire ventiseimila e seicento), ridotto poscia per parziale rimborso a lire tredicimilatrecento, costituito da cento azioni già di scudi romani cinquanta (lire duecentosessantasei), ora di lire centotrentatre ciascuna, sottoscritte dai soci;

b) dal fondo di riserva, ottenuto col cumulo degli utili;

c) dal fondo di lire un milione costituito a garanzia dell'azienda Credito fondiario;

d) dal fondo di garanzia costituito dalla Cassa, a norma dell'art. 18 del testo unico approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, a favore della Federazione delle Casse di risparmio dell'Emilia;

e) dai fondi speciali che pervenissero per qualsiasi causa alla Cassa o fossero comunque costituiti dalla Cassa stessa.

TITOLO II. — *Dei soci.*

Art. 6.

La Cassa è retta da una associazione di cento soci, ciascuno dei quali deve sottoscrivere una azione e versare il relativo importo (attualmente lire centotrentatre).

Le azioni sono nominative, indivisibili, infruttifere e non si possono comunque trasmettere ad altri.

Art. 7.

Non possono essere soci se non persone di sesso maschile che godano di distinta riputazione e fama ed abbiano, preferibilmente, domicilio o dimora nella città o provincia di Bologna.

Non possono essere nominati soci e, se nominati, decadono:

a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e tutti coloro che per effetto di sentenza penale siano incorsi nella interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici; o che, comunque si siano resi men degni di appartenere alla società;

b) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso l'Istituto o che abbiano grave lite vertente con l'Istituto stesso o che ad esso abbiano cagionato danni o perdite;

c) coloro che, senza impedimento notorio o giustificato motivo, non siano intervenuti a cinque adunanze consecutive;

d) i funzionari ed impiegati della Cassa in attività di servizio.

Art. 8.

La qualità di socio si perde: per morte, per rinunzia o per decadenza.

La qualità di socio non si trasmette per successione. L'erede ha diritto, tuttavia, di chiedere il rimborso dell'azione.

Il socio che rinunzia o decade perde il diritto al rimborso dell'azione, che va a beneficio del fondo di riserva.

La decadenza di un socio è pronunziata dal Consiglio di amministrazione. Il socio decaduto ha diritto di appellarsi all'assemblea dei soci.

Art. 9.

Il numero di cento soci dev'essere mantenuto costantemente completo.

La elezione dei nuovi soci si farà dall'assemblea, sulla proposta del Consiglio, mediante voti segreti, normalmente in occasione dell'ordinaria annuale convocazione.

Per essere nominato socio occorre il voto favorevole di due terzi degli intervenuti alla assemblea.

Art. 10.

Occorrendo proporre all'assemblea nuovi soci, il Consiglio, in seduta segreta, procede alle designazioni a termini del regolamento. Non potrà essere proposto chi nello scrutinio non abbia ottenuto almeno otto voti favorevoli.

Prima di fare la proposta all'assemblea, il Consiglio dovrà assicurarsi che la persona scelta accetti la designazione.

Art. 11.

È escluso ogni scopo di lucro per parte dei soci.

Essi non hanno diritti nè sul patrimonio nè sugli utili della Cassa e devono prestarle in ogni campo tutto il loro appoggio.

I soci non sono obbligati che fino alla concorrenza dell'ammontare della loro azione.

TITOLO III. — *Organi dell'amministrazione della Cassa.*

Art. 12.

Gli organi dell'amministrazione della Cassa sono:

1° l'assemblea dei soci;
2° il Consiglio di amministrazione;
3° il Comitato;
4° il presidente;
5° la Commissione di sconto, la Commissione tecnica e le eventuali altre Commissioni;
6° il Collegio dei sindaci.

TITOLO IV. — *Assemblea dei soci.*

Art. 13.

L'assemblea è composta dai soci che abbiano versato l'importo dell'azione.

Art. 14.

Spetta all'assemblea dei soci:

1° procedere all'elezione dei soci, sulla proposta del Consiglio a norma dell'art. 9;
2° procedere all'elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione;
3° deliberare sui bilanci annuali e sul rapporto dei sindaci;
4° nominare un sindaco effettivo ed uno supplente;
5° deliberare sulle modificazioni dello statuto proposte dal Consiglio, nonchè su quelle proposte ad iniziativa di non meno di 25 soci, a norma dell'art. 9 del vigente testo unico sulle Casse di risparmio;
6° deliberare su ogni altra proposta o materia che a norma di legge o di statuto sia di competenza dell'assemblea, o che il Consiglio di amministrazione credesse di sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Art. 15.

Il presidente convoca l'assemblea in via ordinaria entro il primo trimestre di ogni anno per l'esame del bilancio dell'esercizio precedente, per l'elezione dei consiglieri e dei sindaci revisori e per l'elezione dei nuovi soci.

La convoca pure straordinariamente ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario.

L'assemblea sarà pure convocata quando almeno 25 soci ne facciano domanda al presidente specificando l'oggetto della convocazione.

Art. 16.

L'avviso di convocazione, da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza, deve contenere l'ordine del giorno della medesima.

Qualora uno o più soci facessero qualche proposta relativa all'Istituto, l'assemblea non passerà a deliberare sulla medesima se non sentite le deduzioni del Consiglio di amministrazione, il quale potrà riservarsi di presentarle in altra convocazione.

I soci devono intervenire personalmente alle assemblee e non possono farsi rappresentare da altri soci o da terzi.

Art. 17.

La presidenza dell'assemblea verrà tenuta dal presidente o dal vice presidente ed in mancanza di essi dal consigliere più anziano membro del Comitato.

Il presidente nomina fra gli intervenuti due scrutatori, i quali accertano la regolarità dell'adunanza e firmano insieme col presidente e col direttore generale il relativo processo verbale.

Art. 18.

Le assemblee sono valide in prima convocazione quando sia intervenuta la metà dei soci, non compresi nella totalità gli assenti, l'impedimento dei quali sia, a giudizio del presidente, giustificato o notorio, e purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore a trentacinque.

Ove non sia raggiunto il numero necessario per la validità dell'assemblea in prima convocazione, dopo trascorsa un'ora, l'assemblea si intenderà validamente riunita in seconda convocazione, purchè siano intervenuti almeno venti soci.

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei votanti, fermo però quanto è disposto nell'art. 9 per la nomina dei soci.

Art. 19.

Le votazioni si faranno per alzata di mano o per appello nominale.

Si praticherà invece lo scrutinio segreto quando trattisi di persone.

TITOLO V. — *Del Consiglio di amministrazione.*

Art. 20.

La Cassa è amministrata dal Consiglio di amministrazione, composto del presidente, del vice presidente e di dieci consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati con decreto del Capo del Governo, su proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, e durano in carica cinque anni.

Gli altri dieci consiglieri sono eletti dall'assemblea tra i soci e durano in carica quattro anni.

I membri non di nomina governativa si rinnovano in ragione di metà ogni biennio. Nel primo biennio la scadenza è determinata dal sorteggio.

I membri che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause nel corso del quadriennio saranno sostituiti con altri che resteranno in carica per il tempo che rimaneva a compiersi da quelli che sostituiscono.

Tutti i consiglieri scaduti di carica sono rieleggibili.

Art. 21.

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione i parenti e gli affini sino al terzo grado incluso. Non possono pure farne parte i parenti e gli affini, sino al terzo grado incluso, dei sindaci, del direttore generale, dei funzionari ed impiegati della Cassa in attività di servizio.

Coloro che, successivamente alla nomina, venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra, o nei casi di incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal Consiglio di amministrazione.

Art. 22.

Gli uffici nel Consiglio di amministrazione sono tutti gratuiti.

I consiglieri, i sindaci, il direttore generale, gli impiegati e dipendenti tutti dell'Istituto in attività di servizio, non possono contrarre obbligazioni passive con l'Istituto medesimo.

In via eccezionale potrà il Consiglio di amministrazione consentire agli impiegati e agli altri dipendenti di effettuare con l'Istituto operazioni garantite da cessione del quinto dello stipendio, o assistite interamente da garanzie reali.

Art. 23.

Spetta al Consiglio di amministrazione di deliberare:

1° sulle proposte di riforma dello statuto da sottoporre all'assemblea dei soci;
2° sulle proposte da farsi all'assemblea per la nomina dei soci;
3° sulle norme direttive dell'amministrazione e sulle disposizioni di massima riguardanti l'andamento dell'Istituto;
4° sulla nomina e il trattamento economico del direttore generale;
5° sulla compilazione ed approvazione dei regolamenti per i servizi interni e del personale;
6° sui contratti collettivi di lavoro per il personale dell'Istituto e delle aziende, enti o servizi dipendenti od eventualmente aggregati all'Istituto medesimo;
7° sulla nomina, sul collocamento in pianta stabile, in aspettativa oltre i sei mesi, sulle promozioni, sull'accettazione di dimissioni, sul licenziamento, sul collocamento a riposo, e sulle punizioni più gravi da applicarsi nei confronti dei funzionari, degli impiegati e del personale di ruolo in genere, secondo quanto sarà stabilito nel regolamento;
8° sulla nomina dei quattro membri del Comitato;
9° sulla compilazione ed approvazione dei regolamenti della Commissione di sconto, della Commissione tecnica e sulla istituzione

di eventuali altre Commissioni, determinandone le funzioni e la durata, e sulla nomina dei membri di esse.

10° sulla nomina dei rappresentanti della Cassa in seno al Consiglio di amministrazione delle aziende e degli Enti vari a cui sia richiesto di provvedere nonchè sulla delega di firma e sugli eventuali incarichi o speciali mansioni da affidare, sempre su proposta del presidente, a singoli membri del Consiglio.

11° sui bilanci annuali da sottoporre all'assemblea dei soci;

12° sulla convocazione dell'assemblea dei soci, fissando l'ordine del giorno dell'adunanza.

13° sulla istituzione e sull'ordinamento di filiali;

14° sulle norme che disciplinano le facoltà dei Comitati di sconto istituiti presso filiali della Cassa.

15° sui provvedimenti per promuovere il risparmio e la previdenza.

16° sull'erogazione dei fondi destinati a scopo di previdenza, di beneficenza, di assistenza e di pubblica utilità.

17° sull'assunzione di nuovi servizi e sulla eventuale soppressione di quelli esistenti.

18° sugli acquisti e sulle vendite di stabili nei limiti consentiti dalla legge e sulle locazioni che oltrepassino le lire venticinquemila annue o la durata di nove anni.

19° sulle formalità per la emissione dei libretti, sulla istituzione di nuove forme di libretti e sulle norme che ne regolano le varie categorie.

20° sulla determinazione del tasso di interesse ai depositanti e del limite massimo fruttifero dei libretti;

21° sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive, il cui oggetto superi l'importo di lire cinquantamila o sia di valore indeterminato.

22° sulle transazioni il cui valore ecceda le lire centomila;

23° sulle norme e sui criteri per l'investimento dei capitali e dei fondi dell'Istituto.

24° sui mutui ipotecari e conti correnti ipotecari a privati e sui mutui e conti correnti ipotecari o chirografari a Enti pubblici e Corpi morali, sempre quando eccedano le lire centomila; nonchè sui mutui a Enti pubblici e Corpi morali con scadenza superiore ad anni venti, a norma dell'art 53 del presente statuto;

25° su qualsiasi formalità ipotecaria e sulla restituzione totale o parziale di pegni o di altre garanzie reali quando il credito garantito non venga estinto, ferme le facoltà attribuite al presidente dall'art. 29 del presente statuto e ferme le facoltà attribuite al Comitato dall'art. 59 per le operazioni della azienda Credito fondiario;

26° sulle operazioni cambiarie o chirografarie in genere, senza garanzie reali, superiori alle lire trecentomila o con scadenza superiore ad un anno, e loro rinnovo;

27° sulle operazioni cambiarie o chirografarie in genere, con garanzia reale, per somma superiore alle lire cinquecentomila o con scadenza superiore ad un anno;

28° sulla partecipazione ad istituti o ad Enti di pubblica utilità, di credito o di previdenza, legalmente riconosciuti, che abbiano finalità analoghe a quelle delle Casse di risparmio, nonchè sulla assunzione di gestioni ed amministrazioni patrimoniali o di altri servizi di cui al n. 9 dell'art. 52 del presente statuto.

Art. 24.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, o da chi lo sostituisce, di propria iniziativa oppure su richiesta del Comitato o a richiesta motivata di almeno quattro consiglieri o del Collegio dei sindaci, mediante avviso spedito al domicilio dei singoli consiglieri almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza l'avviso può essere dato anche senza rispettare il termine suddetto.

Il Consiglio si adunerà ordinariamente una volta al mese.

Art. 25.

Per la validità delle sedute del Consiglio occorre l'intervento di almeno sette membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Nel caso di parità di voti prevale quello di chi presiede l'adunanza.

Le discussioni su argomento di carattere riservato sono fatte in seduta segreta.

Alle sedute segrete partecipano esclusivamente i consiglieri. In esse fungerà da segretario un consigliere da designarsi da chi presiede l'adunanza.

TITOLO VI. — *Del Comitato.*

Art. 26.

Il Comitato, di cui all'art. 12, si compone del presidente, del vice presidente dell'Istituto e di quattro membri nominati dal Consiglio di amministrazione tra i consiglieri in carica.

I membri del Comitato durano in carica due anni e sono rieleggibili

Per quanto riguarda la surrogazione straordinaria valgono le norme di cui all'art. 20 penultimo comma.

Art. 27.

Il Comitato:

a) delibera su tutti gli affari e su tutte le operazioni dell'Istituto ed aziende annesse che non siano esplicitamente riservate alla competenza del Consiglio.

b) esprime, di regola, il proprio parere sulle proposte da sottoporsi al Consiglio per quanto è di attribuzione di quest'ultimo;

c) provvede a quant'altro può essergli espressamente deferito dal Consiglio di amministrazione.

Art. 28.

Il Comitato è convocato e presieduto dal presidente, che determina l'ordine del giorno di ciascuna adunanza.

Esso è convocato ogni qualvolta il presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno e normalmente una volta alla settimana.

Per la validità delle sedute del Comitato occorre l'intervento di almeno quattro membri.

Il Comitato delibera a maggioranza di voti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

TITOLO VII. — *Del presidente.*

Art. 29.

Il presidente è il capo dell'Amministrazione dell'Istituto ed ha la legale rappresentanza dell'Istituto medesimo in ogni sua funzione, nessuna esclusa, ed in ogni rapporto amministrativo, in giudizio e nella stipulazione dei contratti

Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato e le Commissioni e stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze; quando lo ritenga opportuno ha facoltà di sospendere la deliberazione sopra oggetto all'ordine del giorno rinviandola ad altra adunanza. Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni e sull'andamento di tutti i servizi dell'Istituto. Compie tutti gli atti non esplicitamente riservati agli altri organi amministrativi.

Il presidente consente alla cancellazione di ipoteche e di privilegi agrari, alle surrogazioni da farsi a favore dei terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni di precetto eseguite dall'Istituto o da terzi, e alla restituzione dei pegni o cauzioni costituenti garanzia di operazioni di credito o di mutui stipulati dalla Cassa, sempre quando il credito dell'Istituto sia integralmente estinto.

Consente altresì alla cancellazione delle trascrizioni di precetto eseguite dall'Istituto o da terzi anche nel caso in cui il credito dell'Istituto si trovi in corrente, ovvero egli ritenga di abbandonare gli atti esecutivi in seguito a pagamento di acconti.

Nei casi di urgenza il presidente prende tutti i provvedimenti che stima necessari nell'interesse dell'Istituto, salvo riferirne, nella prima adunanza, al Comitato od al Consiglio di amministrazione, secondo la competenza, promovendo le deliberazioni di ratifica.

Art. 30.

In assenza o in caso di impedimento, anche momentaneo, del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente, ed in assenza o in caso di impedimento anche di questo, il consigliere più anziano che fa parte del Comitato.

S'intende consigliere più anziano colui che da maggior tempo fa parte del Consiglio: in caso di nomina contemporanea il più anziano di età.

Il presidente, sentito il parere del Consiglio, può eventualmente delegare per mansioni speciali chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

TITOLO VIII. — *Delle Commissioni.*

Art. 31.

La Commissione di sconto, la Commissione tecnica, e le altre Commissioni previste dall'art. 12, si compongono di regola del presidente, del vice presidente della Cassa e del numero di consiglieri che il Consiglio determinerà all'atto della istituzione.

La presidenza delle Commissioni può essere delegata al vice presidente o ad altro consigliere.

Ogni consigliere può far parte di più Commissioni.

Il Consiglio di amministrazione può chiamare a far parte delle Commissioni persone estranee senza facoltà di voto.

TITOLO IX. — *Del Collegio sindacale.*

Art. 32.

Il Collegio dei sindaci si compone di tre membri, nominati: uno dall'assemblea dei soci e due dalla Federazione delle Casse di risparmio dell'Emilia.

L'assemblea nominerà pure un supplente che sostituirà, eventualmente, il sindaco effettivo.

La carica di sindaco è gratuita.

Art. 33.

I sindaci durano in carica un anno, fino alla approvazione del bilancio e sono rieleggibili.

In ogni caso essi restano in carica fino a che gli Enti da cui ripetono la nomina non abbiano provveduto alla loro sostituzione.

Essi possono operare per delega, anche separatamente l'uno dall'altro.

Art. 34.

Spetta al Collegio dei sindaci:

1° procedere a saltuarie ed improvvise verifiche di cassa e dei valori esistenti presso l'Istituto, con facoltà di prendere visione dei libri e registri dell'Istituto;

2° procedere ad una completa revisione di tutta l'azienda in occasione della compilazione del bilancio annuale;

3° verificare l'adempimento delle disposizioni di legge e di statuto;

4° riferire al Consiglio d'amministrazione della Cassa, anche per quanto è di competenza dell'assemblea dei soci, ed al Consiglio federale il risultato delle loro verifiche.

Gli accertamenti, le proposte o i rilievi del Collegio sindacale dovranno essere trascritti in apposito libro da tenersi con l'osservanza delle norme di legge.

I sindaci nominati dalla Federazione sono responsabili in solido verso di essa dell'adempimento dei loro obblighi.

TITOLO X. — *Della Direzione generale.*

Art. 35.

Il dirittore generale:

1° sorveglia e dirige tutti i servizi ed uffici della Cassa di risparmio e delle aziende annesse, tanto nei rapporti interni quanto nei rapporti con il pubblico;

2° provvede al regolare funzionamento dei servizi stessi ed alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, del Comitato e delle Commissioni;

3° è a capo di tutto il personale e prende nei suoi riguardi i provvedimenti contemplati dal regolamento;

4° interviene alle assemblee dei soci. Interviene pure, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio d'amministrazione, del Comitato e delle Commissioni di cui all'art. 31, tranne che si tratti di adunanze segrete o che si debbano prendere deliberazioni che lo riguardino. Prende nota delle deliberazioni e redige i verbali delle adunanze, e controfirma col presidente i verbali delle adunanze medesime;

5° firma la corrispondenza ordinaria quale sarà determinata con disposizione del presidente, le girate e le quietanze delle cambiali, i vaglia e gli assegni e gli altri titoli di credito o recapiti di commercio;

6° firma inoltre ogni altro atto che gli sia delegato dai regolamenti o da deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 36.

In caso di assenza o di impedimento il direttore generale sarà sostituito dal vice direttore generale; in caso di assenza o di impedimento anche di questo da uno dei capi servizio o dei capi ufficio da designarsi dal Consiglio.

Il Consiglio ha facoltà di delegare la firma ad altri funzionari o impiegati con le modalità, cautele e limiti che esso crederà di stabilire.

PARTE SECONDA

OPERAZIONI PASSIVE ED ATTIVE E NORME PER LA COMPILAZIONE DEI BILANCI.

TITOLO XI. — *Depositi a risparmio.*

Art. 37.

La Cassa di risparmio accetta a partire da una lira in deposito fruttifero le somme che le vengono affidate.

Può emettere libretti di risparmio nominativi, nominativi ma pagabili al portatore, al portatore. Quelli al portatore possono avere l'indicazione di un nome.

I libretti di risparmio possono essere liberi o vincolati a termine.

La Cassa ha facoltà di accettare altri vincoli o condizioni sui libretti.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di stabilire limiti massimi del credito fruttifero per qualunque categoria di libretti.

Art. 38.

È in facoltà della Cassa di emettere libretti nominativi di piccolo risparmio speciale, ai sensi dell'art. 23 del testo unico 25 aprile 1929, n. 967.

Il complesso dei depositi in credito di tali libretti non può oltrepassare il decimo dell'ammontare generale dei depositi ricevuti dalla Cassa.

Art. 39.

Possono essere rilasciati libretti di piccolo risparmio speciale, ai sensi dell'articolo precedente:

agli Enti che abbiano per finalità la beneficenza, l'assistenza, e la previdenza e alle Società di Mutuo Soccorso;

agli insegnanti delle scuole elementari, degli asili infantili e alunni di dette scuole, nonchè di quelle medie;

alle persone che attendano a lavori manuali o prestino servizio ad opera od a giornata.

Spetta al Comitato di decidere sull'accettazione di depositi della specie, anche in riguardo ai limiti di retribuzione dei richiedenti in conformità alle disposizioni vigenti.

Art. 40.

Per ciascun versamento nei libretti di piccolo risparmio speciale il limite minimo è di una lira.

Art. 41.

Il limite massimo dei singoli depositi nei libretti di piccolo risparmio speciale, di cui all'art. 38, è determinato in cento lire per le persone, ed in mille lire per gli enti e società, settimanalmente.

Inoltre, ogni libretto di tali categorie speciali non può portare un credito maggiore di cinquemila lire, se intestato a persona, e di diecimila lire, se intestato ad ente o società. I frutti su tali somme massime sono tuttavia accreditati, in più e, a loro volta, fruttiferi.

Il Comitato ha facoltà di modificare i limiti dei depositi settimanali e del credito massimo dei libretti suddetti in relazione alle disposizioni vigenti.

Le somme depositate nei libretti di piccolo risparmio speciale si rimborsano:

fino a lire 100 alle persone e fino a lire 500 agli enti, per ogni settimana, senza preavviso;

fino a lire 2000 alle persone e fino a lire 5000 agli enti con quindici giorni di preavviso;

somme maggiori con preavviso di venticinque giorni.

Art. 42.

I libretti nominativi, nominativi pagabili al portatore e al portatore possono essere di risparmio ordinario e di piccolo risparmio ordinario.

Le somme depositate sui libretti di risparmio ordinario si rimborsano:

fino a lire 250 senza preavviso;
fino a lire 5000 con preavviso di quindici giorni;
oltre lire 5000 con preavviso di venticinque giorni.

Le somme depositate sui libretti di piccolo risparmio ordinario si rimborsano:

fino a lire 200 senza preavviso;
fino a lire 3500 con preavviso di quindici giorni;
oltre lire 3500 con preavviso di venticinque giorni.

Il Comitato ha sempre facoltà di autorizzare la Direzione a consentire il pagamento a vista di somme richieste, retrotraendone l'effetto per il calcolo dell'interesse al termine del preavviso.

Art. 43.

Il saggio d'interesse per tutte le categorie di depositi è fissato dal Consiglio d'amministrazione, ed è reso pubblico con avviso affisso nei locali dell'Istituto.

Ogni mutamento di esso deve essere reso noto, possibilmente, almeno un mese prima della sua attuazione mediante avviso da affiggersi pure nei locali dell'Istituto.

Le frazioni di lira rimangono infruttifere.

Art. 44.

Non si ricevono depositi in alcun libretto di risparmio, nè si concedono rimborsi se non viene presentato il libretto per le debite annotazioni.

I rimborsi sui libretti nominativi pagabili al portatore e sui libretti al portatore, anche con indicazione di un nome, sono fatti al presentatore senza alcuna responsabilità per la Cassa.

I pagamenti di somme inscritte sopra i libretti sono eseguiti con semplici annotazioni sui libretti stessi nei modi indicati nel regolamento per i servizi interni.

La nota di pagamento, fatta sul libretto nei modi prescritti e registrata sulla relativa partita, costituisce titolo di scarico a favore della Cassa.

Ogni registrazione, dichiarazione di vincolo od annotazione in genere sui libretti, non impegna l'Istituto se non sia controfirmata dal suo personale in conformità alle norme del Regolamento per i servizi interni.

Art. 45.

La Cassa sospende il rimborso dei depositi quando il libretto risulti alterato, quando esista il fermo per smarrimento, sottrazione o distruzione, o quando vi sia controversia sui diritti a succedere, o infine per richiesta dell'autorità giudiziaria.

La Cassa sospende altresì i rimborsi sui libretti nominativi quando non consti l'identità del presentatore con il titolare del libretto, nè la legale rappresentanza della persona, nè la regolarità dei titoli presentati, oppure ancora quando, pur constando la legalità del credito e la identità della persona, questa risulti incapace.

Infine la Cassa sospende i rimborsi sui libretti nominativi nei casi di sequestro o di pignoramento e in quelli previsti dell'art. 27 del testo unico 25 aprile 1929, n. 967.

Non è ammesso il sequestro presso l'Istituto del credito rappresentato da libretti nominativi ma pagabili al portatore, o da libretti al portatore ancorchè aventi indicazione di un nome.

Art. 46.

Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un libretto, per il rilascio di un duplicato si applicano le norme stabilite dalla legge 27 maggio 1909, n. 437, con avvertenza che non è ritenuta indispensabile l'indicazione del numero del libretto perduto.

Per i libretti con credito non superiore alle lire cento, l'Istituto dopo aver eseguita l'annotazione di fermo e la pubblicazione nei propri locali, tanto presso la sede centrale, quanto presso quella filiale che ha emesso il libretto, ha facoltà di rilasciare il duplicato decorsi trenta giorni dall'annotazione di fermo e dalla pubblicazione sopra indicata, sempre che non siano intervenute opposizioni nelle forme di legge.

Il regolamento per i servizi interni stabilirà le precise norme e modalità per l'apposizione delle note di fermo e la emissione dei duplicati.

Art. 47.

I depositi in libretti a risparmio sono considerati imprescrittibili.

I libretti di disparmio saranno presentati almeno una volta ogni due anni per l'aggiornamento e per il controllo. La mancata presentazione biennale libera la Cassa da ogni responsabilità in caso di errori o frodi.

TITOLO XII. — *Depositi in conto corrente.*

Art. 48.

La Cassa di risparmio accetta depositi in conto corrente, tenendo però queste operazioni separate nelle sue scritture.

Il correntista ha facoltà di disporre della somma a suo credito anche mediante assegni.

Il Consiglio di amministrazione determinerà la misura massima delle somme rimborsabili a vista ed i termini per i rimborsi di somme maggiori, con intesa che non dovranno essere superati i seguenti limiti:

fino a L. 30.000 a vista;
oltre L. 30.000 e fino a L. 100.000, con un giorno di preavviso;
oltre L. 100.000 e fino a L. 200.000, con tre giorni di preavviso;
oltre L. 200.000, con cinque giorni di preavviso.

Il Consiglio di amministrazione determinerà pure il tasso di interesse ed ogni altra norma relativa a questa specie di depositi.

Art. 49.

Per quanto concerne l'annullamento e la sostituzione dei libretti di conto corrente smarriti, sottratti o distrutti si applicano le disposizioni della legge 27 maggio 1909, n. 437.

TITOLO XIII. — *Operazioni passive varie.*

Art. 50.

La Cassa di risparmio compie inoltre le seguenti operazioni passive:

a) emette apodne e buoni fruttiferi a scadenza fissa;
b) risconta il proprio portafoglio;
c) fa riporti, anticipazioni e proroghe su titoli di proprietà;
d) cede i propri crediti e contrae operazioni passive quando ciò sia opportuno per il regolare andamento del proprio esercizio.

TITOLO XIV. — *Operazioni attive e varie.*

Art. 51.

La Cassa di risparmio può compiere le seguenti operazioni attive:

1° sconta:

a) cambiali, assegni e tratte; buoni del Tesoro; note di pegno emesse da Magazzini generali od Istituti legalmente autorizzati; cedole di titoli sui quali la Cassa può fare anticipazioni;
b) annualità a debito dello Stato e di Enti pubblici;
c) altri titoli ed effetti ammessi da leggi speciali;

2° concede sovvenzioni su cambiali con due firme o con una firma ed altra garanzia;

3° fa anticipazioni, riporti e proroghe, con le norme e gli scarti stabiliti dal Consiglio d'amministrazione o dal Comitato, sopra:

a) titoli emessi o garantiti dallo Stato, cartelle degli Istituti di credito fondiario ed obbligazioni a queste assimilate o parificate, note di pegno o fedi di deposito rilasciate da Magazzini generali, od Istituti legalmente autorizzati;
b) merci o derrate;

4° concede mutui e prestiti in genere, nonchè conti correnti, a privati o società, tanto chirografari quanto garantiti da ipoteca o da cessione o pegno di crediti o di merci o derrate, o da pegno di valori ammessi alle operazioni di anticipazione di cui al precedente n. 3°;

5° concede mutui e conti correnti ad Enti pubblici e Corpi morali con le cautele e garanzie richieste per i mutui della Cassa depositi e prestiti;

6° acquista e vende titoli delle specie di quelli ammessi per le operazioni di anticipazione;

7° acquista crediti certi e liquidi verso lo Stato, Enti pubblici e Corpi morali;

8° accorda prestiti contro cessione di stipendi o salari, in conformità alle disposizioni di legge;

9° assume partecipazioni in Enti economici creati o promossi dallo Stato, in Enti od Istituti di pubblica utilità, di credito o di previdenza, legalmente riconosciuti, che abbiano finalità analoghe a quelle delle Casse di risparmio;

10° concede aperture annuali di credito in conto corrente, eventualmente rinnovabili, senza garanzie reali, a favore dei Comuni, Provincie ed Enti per i quali l'Istituto compie i servizi di cassa;

11° fa operazioni di credito agrario a termini delle vigenti leggi;

12° deposita somme in conti correnti liberi o vincolati od in altre forme, nonchè titoli e valori, presso Enti pubblici, Istituti di credito o banche;

13° compie ogni altra operazione che non sia vietata dalle vigenti disposizioni sulle Casse di risparmio.

Art. 52.

La Cassa di risparmio può compiere inoltre le seguenti operazioni:

1° concede ed accetta servizi di corrispondenza e di rappresentanza;

2° incassa effetti semplici o con documenti, titoli, cedole, e compie ogni altra operazione di commissione;

3° assume servizi di ricevitoria provinciale e di esattoria e tesoreria per Provincie, Comuni, Consorzi ed altri Enti morali;

4° compie servizi di cassa per conto di terzi;

5° concede prestiti di titoli o valori per cauzioni od altri usi;

6° accetta depositi in custodia ed in amministrazione;

7° cede in locazione cassette di sicurezza;

8° compra e vende titoli per conto di terzi e cura il collocamento di prestiti pubblici;

9° assume la gestione ed amministrazione di patrimoni a norma dell'art. 34 del T. U. 25 aprile 1929, n. 967, sulle Casse di risparmio e compie ogni altra operazione o servizio che per leggi speciali o per disposizioni di organi superiori venisse affidata o consentita alle Casse di risparmio ordinarie.

Art. 53.

I mutui e conti correnti ipotecari sono concessi sopra beni immobili che presentino tutti gli estremi di sicurezza, per modo che, computati i pesi preesistenti, gli immobili stessi non siano accettati in garanzia per oltre la metà del loro valore debitamente accertato.

Gli edifici sia urbani che rustici da sottoporsi all'ipoteca devono essere assicurati contro i danni degli incendi e della caduta del fulmine presso Compagnie legalmente autorizzate e benevise all'Istituto.

La durata dei conti correnti ipotecari non può eccedere gli anni cinque.

La durata dei mutui ipotecari non può eccedere gli anni cinque se con scadenza unica, e gli anni quindici se estinguibili per ammortamento.

Gli impieghi in mutui ipotecari e conti correnti ipotecari non potranno mai superare il 7 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Gli impieghi in operazioni di sconto di annualità a debito dello Stato e di Enti pubblici e di acquisto di crediti verso lo Stato ed Enti pubblici non potranno mai superare il 5 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Gli impieghi in mutui e conti correnti chirografari a favore di Enti pubblici e Corpi morali non potranno mai superare il 17 per cento delle attività medesime.

La durata dei mutui chirografari a favore degli Enti pubblici e dei Corpi morali non può eccedere gli anni venti. Il Consiglio di amministrazione, quando concorrano circostanze di particolare rilievo, può concedere in via eccezionale che la durata raggiunga i venticinque anni.

Il totale delle partecipazioni di cui all'art. 51, n. 9, non può superare il 5 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

La Cassa di risparmio non può acquistare beni stabili, salvo speciale autorizzazione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, e fino ad un decimo del proprio patrimonio.

Da tale limite sono esclusi gli stabili necessari in tutto o in parte per risiedervi coi suoi uffici o per adempiere ai suoi fini o per le altre eventuali gestioni di cui all'art. 34 del testo unico 25 aprile 1929, n. 967, quelli dei quali occorre l'acquisto per tutelare i suoi crediti nei casi di espropriazione forzata, o in altri casi in cui sia riconosciuto utile, con il consenso dell'Ispettorato.

Essa deve vendere, nel termine massimo di dieci anni, gli stabili che le siano pervenuti nei casi di espropriazione forzata a tutela dei propri crediti oppure per credità o per donazione.

Detto termine può essere prorogato dall'Ispettorato.

Art. 54.

Nei riguardi dei contraenti con la Cassa di risparmio od aziende annesse deve ritenersi che essi abbiano accettato ed approvato, fin dall'inizio dei rapporti, tutte le condizioni di conto ed i regolamenti dei vari servizi.

Le garanzie pignoratizie, a qualsiasi titolo costituite a favore della Cassa di risparmio od aziende annesse, garantiscono con l'intero valore qualsiasi altro credito diretto od indiretto della Cassa e delle aziende stesse, verso lo stesso debitore, anche se non liquido ed esigibile, sia esso sorto anteriormente o successivamente all'operazione garantita.

Quando tra la Cassa di risparmio od aziende annesse ed i loro contraenti esistono diversi conti, si ritiene, in qualunque caso, che detti conti rappresentino un unico rapporto di debito e credito, che la compensazione relativa sia stata accettata ed approvata dal contraente fin dalla apertura dei diversi conti e che il credito della Cassa e delle aziende annesse sia garantito dal complesso dei valori esistenti presso di esse.

Gli interessi scaduti sulle somme dovute per qualsiasi titolo alla Cassa di risparmio od aziende annesse sono di diritto produttivi a loro volta di interessi, in applicazione di quanto dispone il 2° capoverso dell'art. 1232 cod. civ. A tale effetto la capitalizzazione sarà fatta per periodi semestrali nella misura dell'1 per cento in più del tasso convenuto per il debito capitale.

TITOLO XV. — *Bilanci annuali. Assegnazione degli utili. Fondi di riserva.*

Art. 55.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio si procede alla compilazione dei bilanci e conti economici della Cassa di risparmio ed aziende annesse da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il primo trimestre dell'anno successivo, e da trasmettere poi, nei termini prescritti all'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Art. 56.

Fino a che il patrimonio della Cassa non sia giunto e non si mantenga uguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, i sette decimi degli utili netti annuali sono destinati ad incremento del fondo di riserva.

Gli altri tre decimi degli utili netti annuali possono essere assegnati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

A norma, poi, delle vigenti disposizioni legislative ed in conformità a quanto stabilisce l'art. 18 dello statuto della Federazione delle Casse di risparmio dell'Emilia, della quale fa parte la Cassa di risparmio in Bologna, il 5 per cento degli utili netti annuali, da prelevarsi sui sette decimi destinati all'aumento del fondo di riserva, deve essere destinato ad incremento del fondo comune di garanzia federale.

La quota complessiva di apporto della Cassa al fondo comune di garanzia federale, che dovrà essere tenuta in evidenza nelle situazioni contabili e nei bilanci, continuerà ad essere amministrata dalla Cassa.

Art. 57.

Quando il fondo di riserva abbia raggiunto e si mantenga uguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, la Cassa potrà destinare anche una parte maggiore dei propri utili netti, fino al massimo del 50 per cento, ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

TITOLO XVI. — *Delle Aziende annesse. Del Credito fondiario.*

Art. 58.

La Cassa di risparmio in Bologna, ai termini dell'art. 1 del testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646, esercita il credito fondiario in conformità alle vigenti disposizioni, con Istituto da essa distinto ma dipendente, avente propria contabilità e separato bilancio.

Per le operazioni relative e come fondo di garanzia delle medesime, la Cassa ha assegnato sul suo patrimonio un milione di lire.

Art. 59.

Il Consiglio di amministrazione stabilisce le norme, condizioni e modalità per la concessione dei mutui, in conformità alle disposizioni che disciplinano le operazioni di Credito fondiario.

Al Comitato spetta di deliberare sulle domande di mutuo, sulle cancellazioni parziali, restrizioni, divisioni, sostituzioni e surrogazioni di ipoteche, ed in genere su qualsiasi formalità ipotecaria, sulla rinuncia ad ipoteche legali, sulle azioni giudiziarie, sul concorso alle aste per l'aggiudicazione di immobili e sulla amministrazione e rivendita di essi, e su ogni altra operazione relativa all'esercizio del credito fondiario.

Il Comitato provvede pure a tutti gli altri incarichi e mansioni attinenti al Credito fondiario, che gli siano affidati dal presidente o dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato, può delegare alla Commissione tecnica parte delle attribuzioni e dei poteri spettanti al Comitato stesso.

Il presidente della Cassa di risparmio rappresenta ad ogni effetto il Credito fondiario di fronte ai terzi.

Il presidente consente alla cancellazione di ipoteche e alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni di precetto eseguite dall'Istituto o da terzi e alla restituzione dei pegni o cauzioni costituenti garanzie accessorie di mutui fondiari, sempre quando il credito dell'Istituto sia integralmente estinto o non sia sorto per non essere stato stipulato il contratto definitivo di mutuo.

Il presidente consente altresì alla cancellazione delle trascrizioni di precetto eseguite dall'Istituto o da terzi quando il mutuo sia messo al corrente col pagamento delle semestralità arretrate, ovvero egli ritenga di abbandonare gli atti esecutivi in seguito a pagamento di acconti.

Art. 60.

L'utile netto della azienda del Credito fondiario è devoluto per una quota non inferiore al decimo al fondo di riserva.

La parte residua potrà essere destinata ad ulteriore incremento dello stesso fondo, o a favore di altri fondi speciali costituiti o da

costituire per il Credito fondiario, secondo quanto stabilirà il Consiglio di amministrazione.

L'eventuale rimanenza spetterà di diritto alla Cassa di risparmio.

PARTE TERZA.

VARIE.

TITOLO XVII. — *Modificazioni allo statuto. Liquidazione della Cassa.*

Art. 61.

Nel caso di modificazioni al presente statuto, la relativa deliberazione deve essere presa dall'assemblea dei soci e riportare il voto favorevole del Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 9 del testo unico 25 aprile 1929, n. 967.

Art. 62.

Nel caso di scioglimento o di liquidazione della Cassa di risparmio, pagate tutte le passività dell'Istituto, il fondo che rimane disponibile deve essere destinato ad opere od istituzioni di pubblica utilità, assistenza e beneficenza, a vantaggio delle popolazioni fra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Art. 63.

Il presente statuto sostituisce tutte le disposizioni statutarie e regolamentari attualmente in vigore, che sono abrogate.

Visto, si approva:

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI

(2560)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1938-XVI.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Pesaro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Pesaro;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Pesaro ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Pergola (Pesaro), dell'estensione di ettari 2000 circa, delimitata dai seguenti confini:

ad est: strada comunale Pergola-Cagli, da Pergola fino al km. 7 al passo Fornace Lombardi;

a sud: strada comunale che dalla fornace Lombardi va a Monte Gherardello;

ad ovest: strada comunale che da Monte Gherardello-Fenigli-Monte Gherardo sbocca in località Batocco sulla strada Pergola-Fossombrone;

a nord-est: strada Fossombrone-Pergola, dalla località Batocco a Pergola.

La Commissione venatoria provinciale di Pesaro provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(2593)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1938-XVI.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Aosta.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Aosta;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Aosta ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Vico Canavese (Aosta), dell'estensione di ettari 300 circa, delimitata dai seguenti confini:

Rio di Piera e Rio di Ribordone su due lati e per gli altri due: a valle il torrente Chiusella ed a monte la cresta spartiacque.

La Commissione venatoria provinciale di Aosta provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 luglio 1938 - Anno XVI.

Il Ministro: ROSSONI

(2594)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1938-XVI.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Cuneo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Cuneo;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Cuneo ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Barge (Cuneo), della estensione di ettari 712 circa, delimitata dai seguenti confini:

Strada provinciale Barge-Bagnolo-Strada vicinale del Termine; confine Barge-Bagnolo; confine Barge-Cavour; strada provinciale Barge-Cavour; strada provinciale Barge-Villafranca fino all'unione con la provinciale Barge-Bagnolo.

La Commissione venatoria provinciale di Cuneo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI

(2595)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1938-XVI.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Reggio Emilia;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Reggio Emilia ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Rubiera (Reggio Emilia), della estensione di ettari 270 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord: strada vicinale che da Casa Valetti, sulla comunale Rubiera-Fontana, conduce alla località Pozzo Artesiano, indi corso del Canaletto fino al Secchia;

ad est: corso del Secchia fino al ponte ferroviario di Rubiera;

a sud: percorso della linea ferroviaria dal corso del Secchia alla strada comunale Rubiera-Fontana;

ad ovest, strada comunale Rubiera-Fontana fino a Casa Valetti.

La Commissione venatoria provinciale di Reggio Emilia provvederà nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 luglio 1938 - Anno XVI.

Il Ministro: ROSSONI

(2596)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1938-XVI.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Pesaro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Pesaro;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Pesaro ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Fermignano (Pesaro) della estensione di ettari 250 circa, delimitata dai seguenti confini:

Il fiume Metauro dal confine con il comune di Acqualagna al capoluogo (Fermignano); quindi la strada comunale che dal suddetto capoluogo raggiunge la località i Due Ponti, indi il fosso Maltano che dalla località i Due Ponti, raggiunge al Predio Ca Madonne Nuovo il confine con il comune di Acqualagna; ed infine il suddetto confine del comune di Acqualagna che direttamente raggiunge ancora il fiume Metauro.

La Commissione venatoria provinciale di Pesaro provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 luglio 1938 - Anno XVI.

Il Ministro: ROSSONI

(2597)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1938-XVI.
Calendario venatorio per l'anno 1938-1939-XVII.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Sentite le Commissioni venatorie provinciali, nonchè il Comitato di cui al R. decreto-legge 14 aprile 1936-XIV, n. 836;

Decreta:

Art. 1.

La caccia e l'uccellagione si aprono il 4 settembre 1938-XVI, e si chiudono il 6 gennaio 1939-XVII, salvo le seguenti eccezioni.

Art. 2.

Nella zona prima (Alpi) la caccia e l'uccellagione si chiudono il 18 dicembre 1938-XVII.

Art. 3.

Nelle zone II, III, V e VI delle provincie di Alessandria, Asti, Pavia, Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona, Verona, Vicenza, Treviso, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Trieste, Gorizia, Pola, Fiume, Zara, Venezia, Udine, Padova, Rovigo, Ferrara, Ancona, Macerata, Pesaro, Campobasso, Teramo, Ravenna, Forlì, Ascoli Piceno, Taranto, Matera, Viterbo, Roma, Aquila, Rieti, Perugia, Terni, Littoria, Frosinone, Napoli, Salerno, Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria la caccia e l'uccellagione alla quaglia, alla tortora, ai passeracei, ai palmipedi ed ai trampolieri, si aprono il 14 agosto 1938-XVI.

Art. 4.

Nella Sicilia la caccia e l'uccellagione si aprono il 28 agosto 1938-XVI e si chiudono il 6 gennaio 1939-XVII.

Art. 5.

Nella Sardegna la caccia e l'uccellagione si aprono il 20 settembre 1938-XVI e si chiudono il 6 gennaio 1939-XVII. Per la pernice, la lepre, e la gallina prataiola la caccia si chiude il 20 ottobre 1938-XVI. La caccia al cinghiale si apre il 1° ottobre 1938-XVI, e si chiude il 6 gennaio 1939-XVII.

La selvaggina stanziale uccisa in Sardegna non può essere portata fuori dell'Isola che nel limite di 10 pernici ed un capo di ogni altra specie per ciascun cacciatore che si presenti agli uffici addetti con la licenza di caccia e il fucile. Ogni altra forma di esportazione è vietata.

Art. 6.

La caccia al capriolo in terreno libero si chiude il 1° novembre 1938-XVII; la caccia il cervo, daino e cinghiale (anche con uso di cani da seguito) si apre il 1° novembre 1938-XVII e si chiude il 31 gennaio 1939-XVII; la caccia al camoscio nelle provincie di Torino, Aosta, Cuneo, Novara e Vercelli si chiude il 1° dicembre 1938-XVII, eccettuate le vallate Valsesia, Anzasca, Ossola e Minori, comprese nel tratto zona Monte Rosa-Lago Maggiore, nelle quali la caccia stessa è consentita solo dal 2 al 30 ottobre 1938-XVII.

Art. 7.

L'uso dei cani levrieri è consentito dal 1° novembre 1938-XVII, al 6 gennaio 1939-XVII.

Art. 8.

Resta vietata l'uccellagione vagante col vischio.

Art. 9.

Fermo il disposto dell'art. 36 del testo unico circa i divieti assoluti di caccia e di cattura di talune specie, rimane altresì vietata, per l'annata venatoria 1938-39:

a) la caccia e la cattura dell'orso;

b) la caccia e la cattura del francolino di monte. Tale divieto non si applica nelle provincie di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia, Fiume e Pola;

c) la caccia e la cattura del capriolo e dell'urogallo o gallo cedrone nella Valtellina;

d) la caccia e la cattura anche dei maschi del cervo e del daino, in terreno libero, in Sardegna;

e) la caccia e la cattura dei picchi (verde, rosso maggiore, rosso mezzano, rosso minore e nero) delle cincie e dei luì di qualsiasi specie, del codibugnolo, del pendolino, del regolo, del fiorrancino, dello scricciolo, dell'usignolo e del pettirosso.

Art. 10.

Le Commissioni venatorie provinciali, ove lo ritengano opportuno, provvederanno ad assimilare tratti della zona I alla II, della zona IV alla III e della zona II e III alla IV.

Art. 11.

E' sempre vietata la caccia e la cattura di specie non appartenenti alla fauna locale e introdotte a scopo di acclimazione e limitatamente al periodo dell'acclimazione stessa, secondo l'elenco che ciascuna Commissione venatoria provinciale indicherà eventualmente nel manifesto annuale nel quale il presente decreto verrà riportato.

Art. 12.

Per le caccie successive ai termini di chiusura sopra indicati si provvederà con altro decreto.

Roma, addì 12 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI

(2617)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 12 luglio 1938, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio sig. Milazzo Luigi Maria, residente nel comune di Motta Sant'Anastasia, distretto notarile di Catania, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 16 agosto 1938, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 15 luglio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: TUFAROLI.

(2641)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 149

Media dei cambi e dei titoli

del 18 luglio 1938 - Anno XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,65
Francia (Franco)	52,55
Svizzera (Franco)	435,25
Argentina (Peso carta)	4,93
Belgio (Belga)	3,217
Canadà (Dollaro)	18,87
Cecoslovacchia (Corona)	65,65
Danimarca (Corona)	4,180
Norvegia (Corona)	4,705
Olanda (Fiorino)	10,46
Polonia (Zloty)	357,70
Portogallo (Scudo)	0,851
Svezia (Corona)	4,828
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,178
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,633
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,777
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,943
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,08
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Rendita 3,50 % (1906)	73,225
Id. 3,50 % (1902)	70,35
Id. 3,00 % Lordo	51,825
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	68,875
Id. Id. 5 % (1936)	92,80
Rendita 5 % (1935)	92,875
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,275
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,30
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,70
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,625
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,20
Id. id. 5 % - Id. 1944	99,35

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 30.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	845016	420 —	Settembrini *Maria*, nubile, dom. a Putignano (Bari), con l'usufrutto a favore di Giammaria Maria fu Cesare.	Settembrini *Immacolata* nubile, dom. a Putignano (Bari), con l'usufrutto a favore di Giammaria Maria fu Cesare.
Id.	394524	350 —	Come sopra	Come sopra
Id.	432952	350 —	Come sopra	Come sopra
Cons. 3,50 %	802085	476 —	Alessi di Canosio *Olimpia* fu Cesare, moglie di Aliberti di Beinasco Amedeo, dom. in Torino. Vincolato per dote.	Alessi di Canosio *Luigia Olimpia* fu Cesare, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	169734	126 —	Moraschetti *Luigina* fu Angelo, minore sotto la p. p. della madre Verthuy Ernestina vedova di Moraschetti Angelo, dom. a Chatillon (Torino).	Moraschetti *Maria-Domenica-Luigia-Battistina* fu Angelo, minore, ecc., come contro.
Prest. Naz. 5 %	22889	135 —	*Negri* Angela fu Stefano, moglie di Castelli Giuseppe, dom. a New-York.	*Negro* Angela fu Stefano, moglie di Castelli Giuseppe, dom. a New-York.
Rendita 5 %	79579	350 —	Ventura Maria-Grazia di *Bartolo*, moglie di Ingravalle *Guido*, dom. a Bisceglie (Bari). - Con usufrutto vitalizio cong. e cumulat. a Ventura Bartolo fu Mauro e Mintillo *Mariannina* fu Sergio, dom. a Bisceglie (Bari), dotale e con patto della riversibilità.	Ventura Maria-Grazia di *Bartolomeo*, moglie di Ingravalle *Rocco-Gennaro*, dom. a Bisceglie (Bari). Con usufrutto vitalizio cong. e cumulativ. a Ventura Bartolomeo e Mintillo *Marianna* fu Sergio, ecc., come contro.
Id.	79580	250 —	Ventura Maria-Grazia di *Bartolo*, moglie di Ingravalle *Guido*, dom. a Bisceglie (Bari), dotale.	Ventura Maria-Grazia di *Bartolomeo*, moglie di Ingravalle *Rocco-Gennaro*, dom. a Bisceglie (Bari), dotale.
P. R. 3,50 %	373708	28 —	Ritornello *Maria* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre anzi della madre De Michele Margherita fu Giovanni ved. Ritornello Giuseppe, dom. a Napoli.	Ritornello *Mariano* fu Giuseppe, minore sotto la p. p del padre anzi della madre De Michele Margherita fu Giovanni ved. Ritornello Giuseppe, dom. a Napoli.
Id.	89317	122,50	*Ferrara* Antonio fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre De Luca Angelamaria vedova *Ferrara*, dom. in Bucciano (Benevento).	*Ferraro* Antonio fu Luigi, minore sotto la p. p della madre De Luca Angelamaria vedova *Ferraro*, dom. in Bucciano (Benevento).
Rendita 5 %	61476	55 —	Pezzana *Giuseppina* di Augusto, moglie di Morone *Ettore*, dom. a Torino.	Pezzana *Giuseppa-Maria* di Augusto, moglie di Morone *Vincenzo-Antonio-Ettore*, dom. a Torino.
Id.	61477	80 —	Come sopra	Come sopra
Id.	95960	200 —	Morone Remo di *Ettore*, dom. a Torino.	Morone Remo di *Vincenzo-Antonio-Ettore*, domiciliato a Torino.
P. R. 3,50 %	490689	126 —	Fossaroli Celestina fu *Luigi*, minore sotto la p. p. della madre Serrani Giulia fu Pasquale, dom. in Montecassino (Macerata).	Fossaroli Celestina fu *Agostino*, minore, ecc., come contro.
Id.	490690	168 —	Fossaroli Luigia fu *Luigi*, minore, ecc. come sopra.	Fossaroli Luigia fu *Agostino*, minore, ecc., come sopra.
Cons. 3,50 %	572062	1.123,50	Massari Maria fu *Francesco*, nubile, dom. a Milano, vincolata.	Massari Maria fu *Angelo-Francesco*, nubile, domiciliata a Milano, vincolata.
Id.	279967	462 —	Dovo Lucia fu Francesco, moglie di Morino *Giovanni*, vincolato per dote.	Dovo Lucia fu Francesco moglie di Morino *Giacomo*, vincolato per dote.
P. R. 3,50 %	240366	640,50	Di Marino *Fortunato* fu Michele, minore sotto la p. p. della madre Di Marino Giovanna fu Melchiorre ved. Di Marino, dom. a Modena.	Di Marino *Fortunato-Francesco* fu Michele, minore, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	297706	80,50	Monticelli *Maria-Anna, Maria-Laura* e Maria-Teresa di Giambattista, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri dallo stesso Monticelli Giambattista, dom. a Reggio Emilia.	Monticelli *Mariannina, Laura* e Maria-Teresa di Giambattista, le ultime due minori, ecc., come contro.
Id.	283252	52,50	Boninsegna *Lina* di Federico, ved. Baboni, domiciliata a Rodico (Mantova).	Boninsegna *Vittorina-Lina* di Federico, ved. Baboni, dom. a Rodico (Mantova).
Id.	226009	227,50	Baboni Alessandro-Federico fu Marcello, minore sotto la p. p. della madre Boninsegna *Lina* di Federico ved. Baboni, dom. a Rodico (Mantova).	Baboni Alessandro-Federico fu Marcello, minore sotto la p. p. della madre Boninsegna *Vittorina-Lina* di Federico, ved. Baboni, dom. a Rodico (Mantova).
Rendita 5 %	012084	2.250 —	Della Valle *Angelina* o *Arcangelina* fu Giuseppe ved. di Tescione Gennaro, dom. a Napoli.	Della Valle *Maria-Arcangela* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	807072	1.050 —	Della Valle *Angelina* o *Arcangelina* fu Giuseppe ved. di Tescione Gennaro, dom. in Casagiove (Caserta).	Della Valle *Maria Arcangela* fu Giuseppe, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	313134	59,50	Tansini Ferruccio fu *Francesco-Emilio*, minore sotto la p. p. della madre Mezzadri Maria fu Giuseppe con usufrutto vitalizio a favore di Mezzadri Maria fu Giuseppe, vedova di Tansini *Francesco-Emilio*, dom. a Vizzolo Predabissi (Milano).	Tansini Ferruccio fu *Emilio*, minore sotto la p. p. della madre Mezzadri Maria fu Giuseppe con usufrutto vitalizio a favore di Mezzadri Maria fu Giuseppe, ved. di Tansini *Emilio*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	599849	42 —	*Seruggia* Carlo fu Angelo, dom. ad Appiano (Como) ipotecata per cauzione quale appaltatore manutenzione delle strade Comune Appiano.	*Saruggia* Carlo fu Angelo, dom. ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	2637	42 —	Come la precedente.	Come la precedente.
Id.	315102	105 —	Milano *Natalina* fu Francesco, moglie di Porta *Giuseppe*, domiciliata a Moncestino (Alessandria).	Milano *Maria-Natalina-Antonia* fu Francesco, moglie di Porta *Pietro-Domenico-Giuseppe*, domiciliata a Moncestino (Alessandria).
Id.	169362	423,50	Porta *Giuseppe* fu Vercellino, domiciliato a Moncestino Monferrato (Alessandria).	Porta *Pietro-Domenico-Giuseppe* fu Vercellino, domiciliato a Moncestino (Alessandria).
Id.	315103	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	374195	126 —	Morando *Giuseppina* fu Clemente, moglie di Vaccaneo Domenico fu Battista, domiciliata a Calosso (Alessandria), vincolato per dote.	Morando *Maria-Giuseppina* fu Clemente, moglie ecc., come contro.
Id.	17205	602 —	Aloe *Amelia* di Vincenzo, moglie di Mele Beniamino fu Salvatore, domiciliata in Cosenza, vincolato per dote della titolare.	Aloe *Maria-Amelia-Caterina* di Vincenzo, moglie di Mele Beniamino, ecc., come contro.
Id.	424298	42 —	*La* Cavera Marianna di Filippo, moglie di Brancato Francesco, domiciliata a Ventimiglia Sicula (Palermo), dotale.	Cavera Marianna di Filippo, ecc., come contro.
Buoni Tesoro	1064 Serie VII	Capitale 10.500 —	Bocchese Giovanni fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Magnabosco *Giuseppina* ved. Bocchese.	Bocchese Giovanni fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Magnabosco *Silvia* vedova Bocchese.
Id.	1065 Serie VII	500 —	Come sopra. Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Magnabosco *Giuseppina* di Francesco ved. Bocchese.	Come sopra. L'usufrutto vitalizio spetta a Magnabosco *Silvia* di Francesco, vedova Bocchese.
P. R. 3,50 %	314402	350 —	Vollono Teresa fu Antonio, nubile, domiciliata a Castellammare di Stabia. L'usufrutto a Mosca *Giovannina* fu Francesco-Saverio, vedova Vollono Antonio.	Vollono Teresa, ecc., come contro. L'usufrutto a Mosca *Maria-Giovanna* fu Francesco-Saverio vedova di Vollono Antonio.
Id.	42823	140 —	*Tesoriero* Gennaro fu Gennaro, minore sotto la p. p. della madre Lopez Almerinda, vedova *Tesoriero*, domiciliato a Torre del Greco (Napoli).	*Tesoriere* Gennaro fu Gennaro, minore sotto la p. p. della madre Lopez Almerinda vedova *Tesoriere*, dom. a Torre del Greco (Napoli).
Id.	58327	63 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 %	153530	210 —	*Colison* Susanna fu *Davide*, nubile, domiciliata a Torino.	*Coisson* Susanna fu *Giovanni-Davide*, nubile, domiciliata a Torino.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	119655	700 —	*Castaldo* Aniello fu Antonio, domiciliato in Ischia (Napoli).	*Castaldi* Aniello fu Antonio, domiciliato in Ischia (Napoli).
Id.	129644	630 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	134546	70 —	*Castaldo* Aniello fu Antonio, domiciliato in New York.	*Castaldi* Aniello fu Antonio, domiciliato in New York
Cons. 3,50 %	223616	63 —	Canzi Maria fu Andrea, moglie di Lodovico *Ghiringhelli* fu Pietro, domiciliata in Baggio (Milano). Vincolato per dote della titolare.	Canzi Maria fu Andrea, moglie di Lodovico *De Vecchi* fu Pietro, ecc., come contro.
Rendita 5 %	16721	1.820 —	Campra Carlo ed Emilio di Silvio-Mario detto Agostino, minori sotto la p p. del padre e figli nascituri di esso Campra Silvio-Mario, dom in Netro (Vercelli), con usufrutto vitalizio a favore di Maglione *Caterina* fu Bernardo. nubile, domiciliata a Netro.	Campra Carlo ed Emilio, ecc., come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Maglione *Maria-Caterina* fu Bernardo, nubile, domic. a Netro.
P. R. 3,50 %	438641	7 —	Mout Giuseppe fu *Maurizio*, dom. in Exilles (Torino) Vincolato per cauzione del titolare, quale tesoriere della Congregazione di Carità di Exilles.	Mout Giuseppe fu *Giuseppe-Maurizio*, domic. in Exilles (Torino). Vincolato per ecc., come contro.
Id.	340605	3.500 —	Sgadari *di Lo Monaco* Pietro fu *Giuseppe*, minore sotto la p p della madre Mantegna Giovanna fu Benedetto, ved. Sgadari, domic. a Palermo.	Sgadari *Pietro-Emanuele* fu *Giuseppe-Emanuele*, minore ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, il 7 luglio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2541)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Beato Marco » di Montegallo (Ascoli Piceno)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « Beato Marco » di Montegallo, avente sede nel comune di Montegallo (Ascoli Piceno), e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa con la speciale procedura di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

L'avv. Giuseppe Mazzocchi è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale « Beato Marco » di Montegallo, avente sede nel comune di Montegallo (Ascoli Piceno), ed i signori Salvatore Loffreda, Luigi Tabili e Giuseppe Serafini sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 luglio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato: AZZOLINI.

(2634)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Pirano (Pola).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Pirano, con sede nel comune di Pirano (Pola), e sostituisce alla procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa la speciale procedura di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il signor Andrea Rosso di Pietro è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Pirano, avente sede nel comune di Pirano (Pola), ed i signori cav. dott. Oscarro Curzolo fu Giuseppe, rag. Elio Valentini fu Primo e Pietro Schiavuzzi di Giuseppe sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, con poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 luglio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(2636)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca di deposito e sconto, con sede in Marradi (Firenze).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri di pari data, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca di deposito e sconto, società anonima con sede in Marradi (Firenze) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il rag. Salvino Sernesi fu Alfredo è nominato commissario liquidatore della Banca di deposito e sconto, società anonima con sede in Marradi (Firenze), ed i signori Landi dott. Antonio fu Domenico, Fabroni cav. dott. Leonardo fu Guido e Savorani dott. Tommaso fu Francesco, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della stessa banca, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 luglio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(2638)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 11 posti gratuiti nell'Almo Collegio Borromeo in Pavia.

Il Consiglio d'amministrazione: veduto lo statuto organico dell'Almo Collegio Borromeo in Pavia, approvato con R. decreto 8 ottobre 1925, n. 1893; veduta la propria deliberazione in data 24 giugno 1938-XVI, notifica:

1. E' aperto un concorso a undici posti gratuiti nell'Almo Collegio Borromeo in Pavia, da conferirsi per l'anno accademico 1938-1939 a giovani studiosi, di disagiate condizioni economiche, ammissibili o già iscritti ad un corso universitario della Regia università di Pavia per il conseguimento di una laurea o di un diploma.

Per coloro che intraprendono gli studi d'ingegneria, il godimento del posto è limitato al biennio propedeutico.

Dei posti messi a concorso, otto sono riservati a giovani nativi delle provincie lombarde, o i cui genitori, o almeno il padre appartengano a dette provincie, e tre a giovani di altre provincie del Regno. I posti che non si potessero assegnare a studenti lombardi, saranno conferiti a studenti di qualsivoglia altra Provincia.

2. Gli aspiranti dovranno presentare od inviare all'Amministrazione del Collegio in Pavia (piazza Borromeo n. 5) la domanda di ammissione al concorso, con i seguenti documenti:

a) atto di nascita dell'aspirante;

b) certificato di nascita dei genitori;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato comprovante la iscrizione al P.N.F. o alle Organizzazioni giovanili del Partito;

e) certificato generale del casellario giudiziario, di data non anteriore a due mesi;

f) certificato di buona condotta, di pari data, rilasciato dal podestà del Comune di residenza;

g) certificato del parroco di residenza sulla buona condotta morale e religiosa dell'aspirante, vidimato dalla Curia vescovile;

h) certificato medico di sana e robusta costituzione;

i) attestato legale, da cui risulti che l'aspirante ha superato l'esame di maturità con una votazione media non inferiore a sette decimi; oppure, se si tratta di aspirante che abbia già seguito uno o più anni di corso universitario, attestato legale comprovante di aver superato, in ciascuno anno, gli esami su tutte le materie consigliate dalla Facoltà, con votazione media non inferiore a punti ventisette su trenta, e per nessun esame inferiore a punti ventiquattro su trenta. Per la formazione della media generale di sette decimi nell'esame di maturità, si tiene conto della votazione riportata nell'esame di cultura militare e non di quella per la educazione fisica;

l) attestazione su lo stato attuale di famiglia dell'aspirante, rilasciato dal podestà del Comune di residenza. In questo documento si dovranno indicare le persone che compongono la famiglia, l'età e la professione di ciascuna di esse, l'ammontare dei redditi professionali e di ogni altra rendita di cui fossero provviste, nonchè l'importo delle tasse comunali a loro carico;

m) certificato del procuratore delle imposte, sia del luogo di residenza, sia del luogo di origine dei genitori, che attesti l'ammontare delle imposte pagate da ciascun componente la famiglia;

n) dichiarazione del padre o di chi ne fa le veci, autenticata dal podestà, se alcuno della famiglia possegga o no altrove beni o redditi di qualunque natura, e se il concorrente o altro componente la famiglia fruisca di altra beneficenza pubblica o privata.

3. Gli aspiranti dovranno indicare nella domanda l'attuale loro recapito e dichiarare quali studi universitari intendono intraprendere o proseguire, con avvertenza che non sarà ammesso successivamente, per gli aspiranti cui venisse conferito il posto di studio, il cambio di Facoltà se non nei soli casi nei quali il corso di studi sia di durata uguale a quello inizialmente prescelto.

4. La domanda di ammissione al concorso e relativi documenti possono presentarsi con esenzione da bollo. I documenti dovranno essere debitamente legalizzati se rilasciati da autorità non comprese nella giurisdizione del Regio tribunale di Pavia, avvertendo che l'attestato relativo all'esame di maturità, di cui alla lettera *i*) va legalizzato dal provveditorato agli studi competente per territorio.

5. Le domande possono essere presentate od inviate all'Amministrazione del Collegio fino a tutto il giorno 31 agosto p. v.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate oltre il detto giorno, o non corredate dai documenti prescritti.

6. I giovani chiamati a godere del posto gratuito dovranno, prima di essere ammessi nel Collegio, dare la prova di essere inscritti quali studenti alla Regia università di Pavia, per l'anno accademico 1938-1939 ed assumere per iscritto l'impegno di osservare le norme vigenti per gli alunni del Collegio Borromeo.

Pavia, addì 25 giugno 1938 - Anno XVI

Il presidente del Consiglio d'amministrazione:
VACCARI

Il segretario:
A. PERDUCA

Avvertenze. — Le condizioni richieste nell'attestato di cui alla lettera *i*) sono inderogabili per poter prendere parte al concorso, e pertanto, in mancanza della votazione media di sette decimi nella maturità, per coloro che si iscrivono al primo anno di corso, o di ventisette trentesimi, per quelli che hanno già seguito corsi universitari, la domanda che venisse ugualmente presentata, sarà senz'altro respinta.

Così pure si avverte che è necessario aver superato l'esame di maturità o quelli di corso universitario in prima sessione, in quanto le condizioni di cui alla detta lettera i) debbono essere possedute alla data di chiusura del concorso (31 agosto 1938).

I giovani che abbiano già frequentato un corso universitario debbono, in aggiunta agli altri documenti, produrre a titolo informativo, un attestato legalizzato, delle votazioni conseguite nell esame di maturità.

(2586)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a 16 posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa della Direzione generale della marina mercantile (gruppo A, grado 11°).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto-legge 3 marzo 1938, n. 143, col quale sono stati stabiliti i nuovi ruoli del personale civile dell'Amministrazione della marina mercantile;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 116, sulla precisazione delle ricompense al valor militare valutabili agli effetti dei benefici concessi per le benemerenze di guerra;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli Enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O. le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visti i Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, concernenti l'aumento degli assegni al personale statale e degli altri Enti pubblici;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, che reca disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 27 maggio 1938-XVI, n. 1908.14.3.1, che autorizza questo Ministero a bandire un concorso a n. 18 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della Direzione generale della marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 16 posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa della Direzione generale della marina mercantile (gruppo A, grado 11°).

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel successivo art. 4, che alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.

Tali limiti di età sono elevati di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

Tale limite è poi elevato 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O. a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di 4 anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Inoltre i limiti massimi di età sono elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle proviste da ogni disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dai limiti di età per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo statali e per il personale civile non di ruolo attualmente in servizio, che al 4 febbraio 1937 (data del R. decreto-legge n. 100) abbia prestato ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni dello Stato, eccetto quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per obblighi militari.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso anzidetto, sottoscritte dall'aspirante redatte su carta bollata da L. 6 e corredate di documenti indicati al successivo art. 4, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale della marina mercantile - Divisione personale e Servizi vari) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ai concorrenti che risiedono in Colonia è consentita l'ammissione al concorso con la presentazione della sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti non più tardi di dieci giorni prima della data d'inizio delle prove di esame.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione, oltre il loro nome, cognome e paternità, anche il recapito e debbono, inoltre elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Il Ministro, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8;

b) diploma originale, o copia di esso autenticata da notaio, di laurea in giurisprudenza; o in economia e commercio; o in scienze politiche; o di laurea in scienze economico-marittime rilasciata dal Regio istituto superiore navale di Napoli; o di laurea rilasciata in base a precedenti ordinamenti: *a*) dalle tre sezioni speciali dell'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia: 1) sezione consolare di scienze applicate alla carriera diplomatica; 2) sezione magistrale di economia e diritto; 3) sezione magistrale di computisteria e ragioneria; *b*) dal Regio istituto superiore « Cesare Alfieri » di Firenze; *c*) in scienze politiche e scienze sociali dalla Regia università di Padova, e dall'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano; *d*) in scienze politiche e sindacali dalla Facoltà fascista presso la Regia università di Perugia; *e*) in scienze sociali e sindacali dalla Regia università di Ferrara;

c) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini italiani, agli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

e) certificato di regolare condotta morale, civile e politica su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il domicilio, la sua abituale residenza da almeno un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o del podestà delle precedenti residenze;

f) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o da un ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari, e quella dell'ufficiale sanitario dal podestà la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto. I candidati invalidi di guerra e minorati per la causa nazionale produrranno il certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione tuttavia potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

g) foglio di congedo illimitato, o copia del foglio matricolare, o copia dello stato di servizio militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 od abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti nella guerra 1915-1918 presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle Autorità competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O. dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O. e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'A. O. dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

h) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il proprio domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

i) fotografia del candidato con la firma autenticata dal podestà o da un notaio;

l) certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante l'iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista, o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nella difesa delle Colonie dell'A. O. dal 16 gennaio 1935.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o in sua vece, del vice segretario federale, o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dev'essere rilasciato dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del P. N. F., o da uno dei Vice segretari, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso; dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione, nella iscrizione, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P. N. F. mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P. N. F. o di uno dei vice segretari o del segretario amministrativo del Partito stesso.

Il certificato d'iscrizione al P. N. F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del P. F. S. e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri. Il certificato di appartenenza al P. N. F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento rilasciato, secondo il caso, dal Segretario del Partito fascista sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P. N. F. o da uno dei vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Tutti i documenti elencati nel presente articolo, dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati dalle competenti autorità.

Sono eccettuati dalla legalizzazione i certificati del P. N. F., del P. F. S. e dei Fasci all'estero; quelli di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*); sono tenuti però a presentare copia dello stato di servizio civile, rilasciato dal competente capo ufficio.

La legalizzazione delle firme, da parte del presidente del Tribunale e del Prefetto, non è richiesta per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatore di Roma.

Non sono ammesse le domande prive di qualcuno dei suddetti documenti o corredate di documenti irregolari, o che facciano riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni o che perverranno al Ministero dopo la scadenza fissata dal presente decreto anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, salva la facoltà di produrre prima della prova orale i documenti che attestino i titoli di preferenza agli effetti della nomina all'impiego.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto Ministeriale, sarà composta come segue:

un consigliere di Stato, presidente;

due funzionari della Direzione generale della Marina mercantile di grado non inferiore al 6°, membri;

due professori di Università o di istituti di istruzione superiore, membri;

un funzionario della predetta Direzione generale, di grado non inferiore all'8°, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Occorrendo la Commissione sarà integrata da uno o più professori per gli esami facoltativi di lingue estere.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma, presso il Ministero delle comunicazioni, Direzione generale della Marina mercantile, od altra sede che sarà tempestivamente indicata e consterà delle prove scritte e della prova orale specificate nel programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte avranno inizio non prima del 30° giorno, non festivo, dopo il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno e del luogo in cui saranno tenute tanto le prove scritte, quanto quelle orali.

Art. 7.

I candidati, che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere, debbono indicarlo nelle domande; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La prova facoltativa di lingue estere è limitata alle lingue francese, inglese, tedesca. Per ognuna di esse verrà assegnato un coefficiente da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30.

Detti coefficienti saranno aggiunti alla votazione complessiva riportata negli esami obbligatori.

Per l'assegnazione di detti coefficienti il candidato dovrà ottenere una votazione di almeno 7 decimi nell'esame scritto e 6 decimi nell'esame orale.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva, aumentata dell'eventuale coefficiente per la prova facoltativa.

A parità di merito saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (nel testo approvato col R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176), ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi 21 agosto 1921, n. 1312; 6 giugno 1929, n. 1024; 26 luglio 1929, n. 1397, e 11 giugno 1931, n. 777; e nei Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843, e 3 gennaio 1926, n. 48. Si osserveranno inoltre gli articoli 6, 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, e 3 del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle comunicazioni (Marina mercantile) e nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *A*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, invece a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina di vice segretario con riserva di anzianità.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso assunti in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposta, durante il periodo di prova, a senso del decreto 2 luglio 1929-XII del Ministro per le finanze, l'assegno mensile di L. 800 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, numero 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e agli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033. Agli assunti in prova che provengono da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti se più favorevoli, gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 12.

Per quanto riguarda la compilazione dei temi da svolgere, le modalità degli esami ed altro non previsto nei precedenti articoli, valgono in quanto applicabili le disposizioni stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BENNI.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI.

Prove scritte obbligatorie (durata massima otto ore).

Svolgimento di un tema per ognuno dei seguenti gruppi di materie:

1. Diritto costituzionale - amministrativo - corporativo.
2. Diritto civile - diritto commerciale - diritto marittimo e privato.
3. Economia politica e scienze delle finanze.

Prova facoltativa di lingue estere (durata massima ore quattro per ogni lingua). (Traduzione dall'italiano nella lingua estera).

Prova orale (durata massima ore una).

La prova orale verterà su tutte le materie indicate nel programma delle prove scritte e sulle seguenti:

Diritto amministrativo marittimo (parte 1ª codice marina mercantile).

Nozioni di diritto penale, con particolare riguardo ai reati marittimi, di cui alla 2ª parte del codice marina mercantile.

Legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Nozioni di statistica.

Nozioni di politica commerciale.

Per la prova facoltativa di lingue estere l'esame orale consisterà nella lettura e traduzione di un brano di autore moderno e di una conversazione con l'esaminatore.

Roma, addì 25 giugno 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BENNI.

(2654)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.